



COMUNE DI VELO D'ASTICO

**Regolamento Comunale dei
Volontari Civici
e delle attività di volontariato**

Approvato con Delibera di Consiglio n.40 del 22.12.2025

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di singoli cittadini che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendono partecipare allo svolgimento di attività di interesse civico e di utilità sociale nel Comune di Velo d'Astico, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva.
2. Il presente Regolamento disciplina segnatamente lo svolgimento del servizio di volontariato da parte del singolo cittadino (attività di seguito definita "Volontariato Civico"), mentre l'attività di volontariato delle organizzazioni presenti sul territorio comunale resta disciplinata dalle vigenti norme di legge sugli enti no-profit.

Articolo 2 – Volontario Civico

1. Il Volontario Civico è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire a dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente a scopo solidaristico.
2. La scelta del Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
3. Il volontario è tenuto a operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali viene in contatto nello svolgimento della sua attività.

Articolo 3 – Prestazione e ambito di applicazione

1. La prestazione del Volontario Civico ha come presupposto la manifestazione di disponibilità a impiegare le proprie energie fisiche e/o intellettuali, il proprio tempo e le proprie capacità per prestazioni, in collaborazione con il Comune, per la realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del Volontario Civico è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurarsi di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altre disposizioni, allo stesso o ad altri soggetti.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il volontariato civico individuale si svolge nei seguenti ambiti:

- a) finalità di *carattere sociale ed educativa*: si intendono quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, sociosanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- b) finalità di *carattere civico ed ambientale*: si intendono quelle rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela, valorizzazione e cura dell'ambiente, del paesaggio, della natura e del patrimonio;

- c) finalità di *carattere culturale/sportivo/ricreativo*: s'intendono quelle riguardanti l'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente;
- d) altri ambiti, purché rientranti nelle finalità del presente Regolamento.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere coinvolti i volontari

5. Il Comune non può, in alcun modo, avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi

1. Il singolo cittadino che intenda collaborare, quale Volontario Civico, con il Comune di Velo d'Astico deve possedere i seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore a 18 e non superiore all'età coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente;
 - b. idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività, valutata sulla base della natura delle attività stesse, per le quali l'aspirante volontario ha dichiarato la propria disponibilità, così come previsto dal successivo art.7 del presente Regolamento;
 - c. assenza di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - d. risiedere stabilmente nel territorio nazionale;
2. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei allo svolgimento della specifica attività scelta. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione al Registro comunale di cui al successivo articolo 5 o prima di affidare l'attività, il Comune può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, per garantirne all'interessato lo svolgimento in sicurezza, sulla base della sua condizione psico-fisica.
4. Nella scelta dei candidati Volontari Civici non potrà essere attuata alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e credo politico.

Articolo 5 - Modalità di iscrizione al Registro comunale dei Volontari Civici

1. Per svolgere attività come Volontario Civico è necessario presentare domanda di iscrizione al Comune, compilando l'apposito modulo reperibile presso l'ufficio Segreteria del Comune e nel sito web istituzionale.
2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.
4. Il Comune può disporre periodicamente anche la pubblicazione di avvisi pubblici per lo svolgimento di particolari attività, invitando gli interessati all'iscrizione al Registro dei Volontari civici.

5. Le domande di iscrizione al Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla data del protocollo comunale. I candidati possono essere invitati a presentare documentazione integrativa o a svolgere un colloquio di approfondimento dei requisiti dichiarati, delle motivazioni all'iscrizione e delle attitudini rispetto ai servizi indicati come preferenziali.

6. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

7. A seguito dell'accoglimento della domanda a svolgere servizi in qualità di Volontario Civico, il Responsabile del Servizio Affari Generali procede all'iscrizione del richiedente nel Registro comunale dei Volontari Civici, che riporterà l'indicazione dei servizi indicati come preferenziali dallo stesso richiedente in fase di domanda di adesione.

Articolo 6 - Registro dei volontari civici

1. Il Registro dei Volontari Civici è tenuto presso il Servizio Affari Generali che ne cura l'aggiornamento e che potrà avvalersi anche di soggetti terzi per la gestione e l'aggiornamento dello stesso.

2. Per ciascun Volontario Civico saranno riportati nel Registro i dati anagrafici, il numero di protocollo della domanda, la data di iscrizione al Registro e gli ambiti di attività per i quali è stata manifestata la disponibilità.

3. Il registro dei Volontari Civici è aggiornato ad ogni modifica segnalata dai volontari e comunque almeno una volta l'anno, al fine di verificare variazioni in merito all'idoneità e/o il raggiungimento dell'età limite coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente.

Articolo 7 – Selezione e attività del Volontario Civico

1. I candidati Volontari Civici sono selezionati, a seconda degli ambiti di attività preferenziali, dal Responsabile del Servizio a cui tali attività fanno riferimento, sulla base dell'idoneità all'attività da assegnare, tenuto conto di:

- precedenti attività lavorative svolte;
- livello di istruzione e competenza specifica dimostrata;
- età in relazione all'incarico;
- attitudini e capacità psico-fisiche.

2. Il Responsabile del Servizio o suo delegato per l'attività a cui il Volontario Civico è destinato, ha il compito di informarlo e istruirlo circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di vigilare sul corretto svolgimento delle attività e sugli esiti delle stesse.

3. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta del Responsabile del Servizio competente per accogliere l'apporto del Volontario, che riporta tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio, e che il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione prima dell'inizio del servizio.

4. Prima dell'avvio delle attività di volontariato civico e, qualora opportuno anche in corso di svolgimento, il Volontario Civico, qualora non ne abbia già attestazione (da consegnare all'Ente alla richiesta di iscrizione all'albo), è tenuto a partecipare a percorsi di formazione sulla sicurezza conformi agli accordi stato/regioni per i lavoratori (generale e specifica in base al rischio), per i

quali sarà rilasciata apposita attestazione da conservare nel fascicolo personale del Volontario. Qualora necessaria, tale formazione sarà a carico dell'Ente.

5. la durata di ogni impegno si intende a tempo determinato e sarà stabilita, di volta in volta, dal Responsabile di Servizio in sede di definizione e di comunicazione dello stesso.

6. Al volontario civico viene assegnato un cartellino identificativo personale con foto tessera, che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali, e che dovrà essere riconsegnato al termine dell'attività prestata.

7. Qualora le attività di volontariato richiedessero competenze specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari individuati e impegnati, il singolo servizio può organizzare momenti formativi per i volontari stessi.

8. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Articolo 8 – Doveri del Volontario

Ciascun Volontario è tenuto a:

- a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
- b) rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
- c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
- d) tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;
- e) astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
- f) comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- g) segnalare al Responsabile di Servizio di riferimento tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Articolo 9 – Sospensione e cessazione della collaborazione

E' sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del volontario, previo avviso al Responsabile del Servizio di riferimento affinché si possa provvedere alla sostituzione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

- a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
- b) dal comportamento del Volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
- c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente, lettere a), b) e c), del presente articolo, viene cancellato dal Registro Comunale dei Volontari Civici.

Articolo 10 – Dotazione e attrezzature

Al volontario coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune al fine dello svolgimento delle stesse e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto dal Responsabile di Servizio competente.

In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un autoveicolo comunale:

- a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
- b) è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del Servizio interessato.

Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a discarico.

I Volontari Civici possono anche utilizzare mezzi e attrezzature proprie nello svolgimento delle attività di volontariato. In questo caso l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualunque responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un uso proprio o improprio dei mezzi e delle attrezzature non di sua proprietà.

Articolo 11 – Copertura assicurativa

1. Il Comune provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati nelle attività individuate. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

2. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

Articolo 12 – Gratuità dell'attività

1. L'attività del Volontario Civico non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro.

Articolo 13 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia.